

Appendice integrativa – Schema/programma: Inventario GHG

Edizione: 01/2023

CAPITOLO 1 - GENERALITÀ

La presente appendice definisce le procedure applicate da RINA per le attività di verifica e le modalità che devono seguire gli interessati per chiedere e ottenere la verifica sullo schema Inventari GHG (cd. "Carbon Footprint Aziendale") rispetto a quanto già definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

RINA offre la verifica degli inventari GHG (Greenhouse gases – cd. "Gas ad effetto serra"), in accordo alla norma UNI EN ISO 14064-1.

Il calcolo e la rapportazione dei GHG dovranno seguire i principi di pertinenza, completezza, coerenza, accuratezza e trasparenza.

L'attività di verifica deve essere intesa come un'attività puntuale finalizzata a valutare l'attendibilità di dati relativi alla quantificazione ed alla rendicontazione da parte di un'Organizzazione delle emissioni e rimozioni di GHG in uno specifico arco temporale.

L'attività di verifica mira quindi ad accertare la conformità ai principi e i requisiti di progettazione, sviluppo, gestione e rendicontazione degli inventari di GHG a livello di organizzazione attraverso: la determinazione delle emissioni di GHG e dei confini di rimozione, la quantificazione delle emissioni e delle rimozioni di GHG di un'organizzazione, e l'identificazione di azioni o attività specifiche dell'organizzazione volte a migliorare la gestione dei GHG.

CAPITOLO 2 – SCHEMA/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO/REQUISITI PER LA VERIFICA

- UNI EN ISO 14064-1:2019 – Gas ad effetto serra - Parte 1: Specifiche e guida, al livello dell'organizzazione, per la quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e della loro rimozione.
- UNI EN ISO 14064-3:2019 - Gas ad effetto serra - Parte 3: Specifiche e guida per la validazione e la verifica delle asserzioni relative ai gas ad effetto serra.
- ISO 14065:2020 - General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information.
- IAF MD 6 - IAF Mandatory Document for the Application of ISO 14065.

Definizioni

- Gas ad effetto serra; GHG: Costituente gassoso dell'atmosfera, sia naturale sia di origine antropica, che assorbe ed emette radiazioni a specifiche lunghezze d'onda all'interno dello spettro delle radiazioni a infrarossi emesse dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nubi.
- Sorgente di gas ad effetto serra; sorgente di GHG: Processo che rilascia un GHG nell'atmosfera.
- Assorbitore di gas ad effetto serra; assorbitore di GHG: Processo che rimuove un GHG dall'atmosfera
- Serbatoio di gas ad effetto serra; serbatoio di GHG: Componente, diverso dall'atmosfera, in grado di accumulare, conservare e rilasciare
- Emissione di gas ad effetto serra; emissione di GHG: Rilascio di un GHG nell'atmosfera.
- Rimozione di gas ad effetto serra; rimozione di GHG: Prelievo di un GHG dall'atmosfera attraverso l'uso di assorbitori di GHG
- Fattore di emissione di gas ad effetto serra; fattore di emissione GHG: Coefficiente che mette in relazione i dati di attività dei GHG con l'emissione di GHG.
- Fattore di rimozione di gas ad effetto serra; fattore di rimozione di GHG: Coefficiente che mette in relazione i dati di attività dei GHG con la rimozione di GHG.

- Rimozione diretta di gas ad effetto serra; rimozione diretta di GHG: Rimozione di GHG da assorbitori di GHG di proprietà o controllati dall'organizzazione.
- Emissione indiretta di gas ad effetto serra; emissione indiretta di GHG: Emissione di GHG che si configura come una conseguenza delle operazioni e delle attività di una organizzazione, ma che si genera da sorgenti di GHG che non sono di proprietà o controllate dall'organizzazione.
- Biossido di carbonio equivalente; CO₂eq: Unità di comparazione della forza radiante di un GHG con quella del biossido di carbonio.
- Inventario dei gas ad effetto serra; inventario dei GHG: Elenco di sorgenti di GHG e assorbitori di GHG e delle rispettive emissioni e rimozioni quantificate.
- Anno di riferimento: Periodo storico specifico identificato per confrontare le emissioni di GHG, le rimozioni di GHG o altre informazioni relative ai GHG nel tempo.
- Monitoraggio: Valutazione continua o periodica delle emissioni di GHG, delle rimozioni di GHG o di altri dati relativi ai GHG.
- Installazione: Impianto singolo o serie di impianti o processi di produzione (fissi o mobili) che possono essere definiti all'interno di un singolo confine geografico, di un'unità organizzativa o di un processo produttivo.
- Organizzazione: Persona o gruppo di persone dotato di proprie funzioni con responsabilità, autorità e interrelazioni per conseguire i propri obiettivi.
- Cliente: Organizzazione o persona che richiede una verifica.
- Confine dell'organizzazione: Insieme di attività o installazioni in cui un'organizzazione esercita un controllo operativo o finanziario o detiene una equa ripartizione.
- Confine di rendicontazione: Insieme di emissioni di GHG o di rimozioni di GHG rendicontate dall'interno dei confini dell'organizzazione, ed emissioni indirette significative che sono una conseguenza delle operazioni e delle attività dell'organizzazione.
- Verifica: Processo di valutazione di un'asserzione di dati e informazioni storiche volto a determinare se l'asserzione è materialmente corretta e rispetta i criteri.
- Livello di garanzia: Grado di assicurazione sulla dichiarazione relativa ai GHG.

CAPITOLO 3 - CONTRATTO

3.1

RINA predispone l'offerta sulla base delle seguenti informazioni/documenti:

- a) nome e indirizzo del cliente/Organizzazione;
- b) descrizione dell'organizzazione;
- c) attività, fonti di emissioni e tipologie;
- d) descrizione dei processi e delle tecnologie utilizzati;
- e) sito/i dove informazioni e dati sulle emissioni vengono conservate;
- f) estensione dell'inventario in termini di categorie delle emissioni GHG considerate
- g) ubicazione e caratteristiche della dichiarazione GHG (ad esempio confini organizzativi);
- h) le sorgenti, gli assorbitori e/o i serbatoi di GHG;
- i) l'inclusione o meno nei confini operativi dell'inventario delle "altre emissioni indirette", intese come quelle emissioni di GHG, diverse dalle emissioni indirette di GHG da consumo energetico, conseguenza delle attività dell'organizzazione, ma che scaturiscono da sorgenti di GHG di proprietà o controllate da altre organizzazioni;
- j) i tipi di GHG;
- k) il/i periodo/i di tempo;
- l) schema/i concordato/i;
- m) livello di garanzia richiesto;

- n) la relativa dimensione (in CO₂eq) della dichiarazione GHG; e
- o) tutte le informazioni riportate nel questionario informativo.

La soglia di rilevanza stabilita da RINA per i livelli di garanzia ragionevole o limitata è:

Sono stabiliti due livelli di garanzia in funzione del grado di confidenza dei dati contenuti nell'Inventario GHG:

- LIVELLO DI GARANZIA RAGIONEVOLE: a cui è associata una soglia di rilevanza come definito di seguito:
 - a) per inventari di taglia Pari o < a 10.000 tCO₂eq/anno: 15,0%;
 - b) per inventari di taglia compresa tra le 10.000 tCO₂eq/anno e le 50.000 tCO₂eq/anno (compreso): 12,5%;
 - c) per inventari di taglia sopra le 50.000 tCO₂eq/anno: 10,0%
- LIVELLO DI GARANZIA LIMITATA: a cui non è associata una soglia di rilevanza in relazione alle informazioni dichiarate.

3.2

Il contratto stipulato tra RINA e l'organizzazione comprende:

- l'esame documentale dei documenti dell'organizzazione (inclusa l'analisi strategica e dei rischi di verifica);
- la raccolta di evidenze oggettive sufficienti su dati/informazioni originali, assicurandone la tracciabilità attraverso il processo di gestione dei dati / informazioni, ulteriori analisi e calcoli; l'identificazione degli errori e considerazione della loro rilevanza; la valutazione della conformità ai requisiti (anche a mezzo verifiche in campo per visita/valutazione sul sito e interviste telefoniche o da remoto).

CAPITOLO 4 – PIANIFICAZIONE

4.1

Unitamente alla richiesta di verifica, o successivamente alla stessa, l'Organizzazione dovrà rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

- a) piano di monitoraggio;
- b) rapporto GHG che descriva l'inventario GHG o l'iniziativa atta a migliorare la gestione dei GHG;
- c) fogli di calcolo e formule;
- d) qualsiasi informazione/documento richiesto dallo schema concordato.

Oltre alla documentazione sopra indicata, RINA può a sua discrezione richiedere anche ulteriore documentazione da esaminare che ritenga necessaria per la verifica.

CAPITOLO 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA

Il team riesamina i documenti per garantire che soddisfino i criteri della verifica concordata.

Attraverso l'esame della documentazione il team avvia e procede all'analisi strategica e all'analisi dei rischi come descritto di seguito.

Analisi strategica

RINA all'inizio della verifica valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano la dichiarazione GHG.

L'analisi strategica comprende i seguenti fattori:

- il sistema di controllo dell'organizzazione per l'identificazione e controllo dei rischi nell'elaborazione di dati che potrebbe risultare in dati errati nella dichiarazione GHG;
- eventuali modifiche all'installazione durante l'anno (struttura dell'organizzazione, cambiamenti di prodotto o di produzione o di processi) qualora la dichiarazione GHG sia già stata verificata in precedenza;

- qualsiasi sistema di gestione (ambientale o altro) che l'organizzazione adotta relativo alla gestione o all'elaborazione dei dati di emissione;
- tipologia, scopo e complessità delle apparecchiature e i processi usati per generare emissioni, inclusi i metodi di calcolo;
- il livello di rilevanza definito dall'organizzazione.

Analisi dei rischi

Sulla base del risultato dell'analisi strategica RINA conduce una analisi dei rischi prendendo in considerazione le sorgenti e la scala di eventuali errori, omissioni o errate rappresentazioni al fine di definire le priorità delle aree e l'estensione della verifica dei dati e delle informazioni della GHG e per fornire l'input allo sviluppo del piano di verifica e di campionamento. Nello sviluppare l'analisi dei rischi il team deve almeno considerare quanto segue:

- emissione totale relativa a fonti individuali di emissione;
- complessità dei processi dell'organizzazione e delle installazioni;
- adeguatezza del sistema di gestione, del sistema di elaborazione dati e del sistema di controllo;
- informazione attinente a valutazioni precedenti presso l'installazione dell'organizzazione.

A seguito dell'analisi strategica e dei rischi i tempi di verifica e i siti da campionare potrebbero essere modificati rispetto a quanto definito in fase di riesame contratto.

Processo di Verifica

Dopo l'esame della documentazione, il team identifica gli ulteriori argomenti e aspetti (evidenze oggettive) che devono essere approfonditi con l'organizzazione.

Il processo richiede anche una visita al sito quando è un requisito dell'organismo di supervisione dello schema o dell'organismo di accreditamento e negli altri casi, a discrezione di RINA, in funzione della natura della dichiarazione.

La data della visita sul sito è concordata, sufficientemente in anticipo, con l'organizzazione e sarà confermata ufficialmente almeno una settimana prima.

Le visite presso i siti (installazioni e/o luoghi dove vengono gestiti i dati) dell'organizzazione servono per stabilire:

- l'accuratezza dei calcoli;
- se i dati sono stati generati in condizioni accettabili;
- se i metodi di calcolo sono adatti e anche se le attività derivanti, i calcoli, le misurazioni, le tarature ecc. vengono tutti eseguiti come definito dal piano di monitoraggio;
- se il sistema di monitoraggio dell'organizzazione è adeguato alle condizioni dell'organizzazione e se:
 - include tutte le sorgenti di GHG (per esempio anche unità d'emergenza);
 - comprende le emissioni di ogni tipo di GHG;
 - comprende le categorie delle emissioni GHG significative;
- se la metodologia adottata per la misura, incluso il posizionamento di contatori di energia e di carburante, sia in grado di dare un'immagine accurata delle emissioni GHG dell'organizzazione.

La verifica deve essere eseguita presso il/i sito/i dell'organizzazione a meno che non si possa giustificare un'altra modalità in specifici casi.

Se, durante il riesame della documentazione da parte del team nel caso in cui sia stato deciso di non effettuare la visita in campo, dovessero sorgere dei dubbi o problemi che non possono essere risolti senza una visita presso il sito, il team dovrà comunque effettuare tale visita presso l'organizzazione per risolvere ogni necessario chiarimento.

La verifica viene effettuata sulla base di un campionamento sufficiente a verificare l'attendibilità dei dati e delle informazioni.

Nel caso in cui il team rilevi delle non conformità, i tempi e la metodologia per il follow-up dovranno essere concordati con il responsabile delle azioni correttive presso l'organizzazione.

Il follow-up risultante dalla verifica precedente viene documentato nel rapporto di verifica di follow

up.

Durante la verifica viene valutata l'affidabilità, la credibilità, la precisione dei sistemi di monitoraggio e i dati collegati, nonché le informazioni che riguardano le emissioni, incluso, in particolare:

- la scelta e l'uso delle metodologie di misurazione utilizzate;
- calcoli per definire le emissioni totali;
- modalità di utilizzo degli strumenti di misura, inclusa la taratura;
- eventuali dati che sono stati modificati in conseguenza alla verifica e le cause di tali modifiche.

Bozza del Rapporto

Dopo la visita on site, il team fornisce all'Organizzazione una Bozza del Rapporto di Verifica che riepilogherà i rilievi che richiedono di essere ulteriormente elaborati, investigati o integrati dall'Organizzazione allo scopo di confermare che la dichiarazione GHG soddisfi i requisiti.

L'organizzazione deve fornire gli ulteriori chiarimenti o apportare i necessari miglioramenti al report e alla documentazione, al fine di ottenere un esito positivo della verifica.

A seconda della natura dei miglioramenti/correzioni e/o della documentazione fornita, potrebbe essere necessaria una visita sul sito per verificare la corretta attuazione delle azioni correttive proposte.

Gestione rilievi

Nella verifica inventari GHG si possono avere 3 tipologie di rilievi: CAR (Corrective Action Request – Richiesta di azione correttiva), CL (Clarification – Richiesta di chiarimento), R (Raccomandazione).

Una richiesta di azione correttiva (CAR) viene emessa se avviene una delle seguenti situazioni:

- i requisiti non sono stati rispettati,
- sono stati commessi errori nelle assunzioni, dati o calcolo.

Una richiesta di chiarimento (CL) viene emessa se l'informazione è insufficiente o non sufficientemente chiara per determinare se i requisiti applicabili sono stati correttamente applicati. Una CL potrebbe portare quindi ad una CAR, qualora il chiarimento dovesse far emergere un non soddisfacimento di un requisito dello standard oppure venire positivamente chiusa qualora le informazioni aggiuntive fornite dovessero evidenziare il rispetto dello standard di riferimento.

Una raccomandazione (R) è uno spunto per il miglioramento che può essere tenuto in considerazione per i futuri aggiornamenti della carbon footprint.

Rapporto finale

Al ricevimento delle risposte formulate dall'organizzazione e dei documenti modificati a seguito dei rilievi, la Bozza del Rapporto di Verifica è revisionata in modo da rispecchiare le risposte fornite dall'organizzazione e i commenti del team in relazione ad ogni rilievo. Il Rapporto di Verifica Finale è preparato includendo l'opinione finale di verifica.

Il Rapporto di Verifica Finale sarà emesso una volta che tutti i rilievi nella bozza del Rapporto di Verifica sono stati risolti ed accettati da RINA.

Se i rilievi non sono risolti e accettati in modo soddisfacente:

- dopo 3 mesi dalla prima emissione della Bozza di Rapporto di Verifica, o
- dopo un numero di revisioni superiore a 3.

RINA si riserva il diritto di terminare il contratto o di emettere il Rapporto di Verifica Finale e un'opinione negativa, in accordo con l'Organizzazione, fermo restando il diritto a percepire il compenso pattuito.

Opinione di verifica

Sulla base delle informazioni raccolte nel corso della verifica, RINA presenta un'Opinione di verifica. L'Opinione di verifica comprende almeno uno dei seguenti pareri:

- Parere positivo per livello di garanzia Limitato;
- Parere positivo per livello di garanzia Ragionevole;
- Parere negativo.

L'Opinione di verifica emessa per i GHG secondo la ISO 14064-1 contiene le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'attività connessa ai GHG;

- b) identificazione della dichiarazione GHG, inclusa la data e il periodo interessato della dichiarazione GHG;
- c) identificazione della parte responsabile e dichiarazione circa l'esclusiva responsabilità della parte responsabile relativamente alla dichiarazione GHG;
- d) identificazione dei criteri utilizzati per la compilazione e la valutazione della dichiarazione GHG;
- e) una dichiarazione che attesti che la verifica della dichiarazione GHG è stata condotta in accordo alla norma di riferimento;
- f) la conclusione del verificatore, comprensiva del livello di garanzia, se applicabile;
- g) la data dell'opinione.

L'attestato di verifica non può contenere alcun riferimento ad eventuali compensazioni (offset) delle emissioni GHG intraprese dall'azienda.

CAPITOLO 6 – DECISIONE ED EMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VERIFICA

Il rapporto di verifica e l'opinione di verifica sono soggetti ad una revisione tecnica indipendente e ad una decisione per garantire che il processo di verifica si sia svolto in conformità allo schema/programma concordato, che le procedure per le attività di verifica siano state seguite in maniera corretta e che si siano applicati la debita diligenza e discernimento professionale.

Il responsabile della revisione tecnica indipendente valuta altresì se gli elementi probanti raccolti siano sufficienti per consentire al RINA di emettere un'opinione di verifica con ragionevole certezza.

RINA comunica per iscritto all'organizzazioni le conclusioni cui è giunto in merito alla verifica.

CAPITOLO 7 – REVISIONE E REVOCA DELLA DICHIARAZIONE

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 8 - GESTIONE RECLAMI E RICORSI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 9 - CONDIZIONI CONTRATTUALI

Si applica quanto definito nel Regolamento generale per le attività di validazione e verifica di informazioni dichiarate in asserzioni.

CAPITOLO 10 – PROCEDURE CONCORDATE (AUP)

RINA può eseguire un ingaggio AUP a condizione che l'utilizzatore previsto concordi sulle attività di raccolta delle evidenze e si assuma la responsabilità legata a tali procedure.

Nel caso l'Organizzazione richiedesse come risultato del servizio erogato un rapporto sui risultati dell'attività di verifica senza indicare un'opinione, RINA concorderà in modo esplicito a livello contrattuale col cliente, in offerta e nel contratto:

- le procedure da eseguire;
- gli elementi da verificare;
- i criteri di raccolta delle evidenze;
- i criteri da utilizzare per determinare i risultati;
- gli elementi minimi da riportare sul rapporto.

Qualora l'utilizzatore previsto intenda divulgare i risultati della procedura concordata a un pubblico più ampio (ad esempio, dichiarazione pubblica), tutte le eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni contenute nel rapporto devono essere specificate sia nell'accordo sottoscritto con l'utilizzatore previsto che nel rapporto stesso.

CAPITOLO 11 – INGAGGIO MISTO

Si definisce "ingaggio misto" un ingaggio che prevede l'esecuzione contemporanea di attività di verifica sulla stessa dichiarazione sui GHG.

Per ciascun ingaggio, è fondamentale definire tra RINA e l'Organizzazione:

- i confini e la metodologia applicata (verifica / AUP);
- i risultati ottenuti dall'esecuzione di ciascun tipo di impegno.

RINA emetterà un'unica opinione al termine delle attività contenente i pareri sugli ingaggi così come concordati con l'Organizzazione (cliente).